

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 14 - numero 2962 di mercoledì 31 ottobre 2012**

# **La formazione per gli addetti al primo soccorso in modalità e-learning**

*I chiarimenti del Ministero del lavoro circa la validità dei corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning.*

Pubblichiamo i chiarimenti del Ministero del lavoro circa i corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.

Si veda il chiarimento della Direzione Prevenzione della Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale in merito alla validità dei corsi e-learning per addetti antincendio e gestione dell'emergenza, addetti al primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0033] ?#>

### **Si possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning (quindi a distanza)?**

Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni.

Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la disciplina relativa ai "*requisiti del personale addetto e la sua formazione*" sia individuata nelle previsioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue: "*2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della **parte pratica** della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.*

*3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.*

*4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto."*

Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindere da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell'acquisizione delle nozioni trasmesse e nell'apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

Ministero del lavoro - FAQ - Formazione addetto primo soccorso (formato PDF, 11,80 kB).

Fonte:Ministero del Lavoro.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)